

FIDEIUSSIONI ESTERO**Aggiornamento Nr. 05 del 01 settembre 2023****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica
Sede legale
Capitale Sociale
Telefono
Telefax
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
€ 39.241.087,50 i.v.
0734 2861
0734 286201
5102
6150.7
00112540448
www.carifermo.it
direzione@carifermo.it
direzione.carifermo@legalmail.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire una obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Nella nostra realtà i crediti di firma sono presenti, in ambito Estero, sottoforma di fideiussioni e garanzie in favore dell'estero (banche o clienti) a fronte di pagamenti, prestiti, buona esecuzione dei lavori, ecc.

Le principali garanzie del commercio internazionale sono le seguenti:

- **Bid-Bond**: garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto.
- **Performance Bond**: garanzia di "buona esecuzione" del contratto.
- **Advance Payment Bond**: garanzia di rimborso richiesta per il pagamento degli anticipi contrattuali.
- **Lettera di garanzia per il pagamento delle merci**: richiesta per garantire il pagamento posticipato di importazioni.
- **Fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico**: consente al destinatario di ritirare le merci in assenza della polizza (titolo rappresentativo delle merci).
- **Lettera di Credito Stand-by**: è richiesta per garantire una obbligazione contrattuale ed opera come credito documentario in caso di inadempienza.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il credito di firma sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- di norma le fideiussioni sono soggette al diritto dello stato di emissione; pertanto, in caso di controversie, la banca obbligata e quindi l'ordinante, potrebbero essere comunque oggetto di escussione;
- per le fideiussioni attive è indispensabile verificare lo standing della banca emittente e del relativo Paese di appartenenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE
ESTERO - CREDITI DI FIRMA DISPOSTI

DESCRIZIONE	VALORE
Commissioni di modifica formale	30,00 Euro
Commissioni di Emissione o modifica di importo o scadenza	0,300% in ragione di mese o frazione di mese
	minimo 47,00 Euro
Spese fisse per operazione	30,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi	2,00 Euro

ESTERO - CREDITI DI FIRMA RICEVUTI

DESCRIZIONE	VALORE
Commissioni di modifica formale	30,00 Euro
Spese fisse per operazione	30,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi	2,00 Euro

CLAUSOLE CONTRATTUALI**Recesso dal contratto**

Obbligo di mettere a disposizione della banca, e rispettivamente a rimborsare a semplice richiesta, tutte le somme che la banca stessa è chiamata a pagare o ha già pagato, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, rinunciando, nell'uno o nell'altro caso, a qualsiasi eccezione e contestazione circa la fondatezza della richiesta del creditore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. giorni 10

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
 - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Commissioni	Corrispettivo reclamato per il rilascio del credito di firma.